

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo all'affidamento _____

TRA

Comune di Chianni con sede in Chianni, Via della Costituente n. 9, P.IVA 00350770509, cod. fisc. 8100061050, nella persona del Responsabile del Settore _____

E

DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO _____

Sede legale in _____

Cod. fiscale/P.IVA _____

Rappresentato da _____

in qualità di _____

PREMESSO CHE il "Patto di integrità":

- è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti pubblici;
- disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione;

CONSIDERATO che il presente "Patto di integrità" va applicato in tutte le procedure di appalto sopra e sotto-soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico aggregatore (Consip S.p.A., Regione Toscana, ecc.);

VISTO:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- gli artt. 1, 17 e 41 della legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, con il quale è stato emanato il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- il vigente PIAO del Comune di Chianni che contiene anche il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chianni, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante del contratto stipulato tra il Comune e l'Operatore economico per il lavoro, la fornitura e/o il servizio in oggetto.
2. Il presente Patto d'integrità, obbliga la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati agli artt. 1-12 del D. Lgs. 36/23 e ss.mm.ii..
3. In sede di gara il presente Patto di integrità è allegato al bando o alla lettera di invito.
4. Il Patto deve essere sottoscritto per accettazione dall'operatore economico e deve essere allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura in oggetto, pena l'esclusione dalla procedura stessa. Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dell'eventuale Direttore Tecnico. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dall'eventuale direttore tecnico. Nel caso di subappalto il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto e dall'eventuale direttore tecnico.
5. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto, sono regolarizzabili attraverso il soccorso istruttorio ai sensi del D. Lgs. 36/23.
6. Il Patto stabilisce la reciproca formale obbligazione del Comune e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione alla corruzione.

Art. 2 Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di appalto sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. Il personale dell'Amministrazione si astiene dal tenere comportamenti o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti o che violino il Codice di comportamento dei dipendenti.
4. Qualora l'Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale e/o dai soggetti in essa operante, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della segnalazione nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 3 Obblighi dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura di appalto e durante l'esecuzione del contratto.
2. L'Operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'affidamento dell'appalto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
3. L'Operatore economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nell'ambito della procedura di affidamento. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa affidataria nella fase dell'esecuzione del contratto.
4. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale,

informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

5. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.

6. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, dichiara:

- a) di non avere in alcun modo influenzato le decisioni relative alla procedura di affidamento, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla presente procedura per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alla procedura di appalto dal Codice dei contratti pubblici, dal Codice civile, ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- c) di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/01 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 39/13, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- d) di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/01 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 39/13, ne verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- e) di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente affidato a seguito della procedura di affidamento.
- f) di essere a conoscenza che la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/23, nonché dalla legge 190/12 e dal D. Lgs. 33/13;
- g) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla presente procedura per limitare in alcun modo la concorrenza e che sarà altresì ritenuta responsabile nei confronti della stazione appaltante del comportamento delle Imprese ad essa collegate;
- h) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva di provvedere a tutti gli adempimenti e controlli previsti dalla medesima legislazione prima della stipula del contratto e che la mancata stipula (o la successiva risoluzione per il venir meno delle condizioni) del contratto intervenuta all'esito positivo delle informazioni antimafia sarà comunicata dal Comune di Chianni all'ANAC ai fini dei conseguenti adempimenti;
- i) il rispetto della clausola di pantouflage ovvero a dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/01 e per quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Chianni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'Operatore economico medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento;

7. Il sottoscritto Operatore economico si impegna:

- a. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi comportamento corruttivo e/o concussivo ovvero ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle determinazioni da assumere per tutta la durata dell'appalto;
- b. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- c. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto del presente appalto;

- d. ad inserire, nell'eventuale contratto di subappalto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume, a pena di automatica risoluzione di diritto del contratto medesimo, gli obblighi di cui al presente Patto di Integrità;
- e. a comunicare, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni intervenute nella compagine societaria;
- f. al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
- g. a segnalare, entro il termine di presentazione dell'offerta, per quanto di propria conoscenza, i possibili conflitti di interesse relativi a dipendenti della stazione appaltante coinvolti nel procedimento di appalto nel suo complesso, nonché ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza.
- h. a produrre, entro i termini fissati dal Comune di Chianni, qualsiasi documentazione e/o autocertificazione richiesta in base alle vigenti disposizioni normative, ivi compresa la dichiarazione della titolarità effettiva ai sensi del D. Lgs. 231/07.

Articolo 4 Violazione del Patto d'Integrità

Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico di uno degli impegni assunti con il presente Patto, saranno applicate, le seguenti sanzioni:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento con conseguente escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;
- b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;
- c) risoluzione di contratto ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.

E' fatta salva, comunque, la segnalazione del fatto alle competenti Autorità di controllo (ANAC) e giurisdizionali qualora si configurino fattispecie di reato e/o violazioni gravi delle vigenti disposizioni di settore, l'eventuale risarcimento del danno e l'applicazione di penali.

Articolo 5 Efficacia del Patto d'Integrità

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto

Articolo 5 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'Integrità fra la stazione appaltante e codesto Operatore economico è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Chianni, lì _____

Per il Comune
(Il Responsabile del Settore)

Per l'Operatore economico
(Il legale rappresentante)